

**Commento FLC CGIL al Decreto legge 22 dell'8 aprile 2020
"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"**

ART. 1	
<i>(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)</i>	
<p>1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti precisati ai commi successivi.</p>	<p>Il Decreto annuncia per l'a.s. 2019/20 misure in materia di scadenze, valutazione ed esami di stato, rinviando i provvedimenti specifici a successive ordinanze del M.I.</p> <p>COMMENTO. Si tratta di alcune delle questioni su cui la FLC CGIL ha ripetutamente chiesto un intervento normativo specifico, avanzando proposte di merito e offrendo la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione, al fine di individuare soluzioni idonee al periodo di emergenza, tenendo soprattutto in conto gli interessi e i diritti degli studenti. E' necessario che per l'adozione delle successive ordinanze previste dal Decreto, il M.I. scelga di cambiare rotta rispetto a quanto fatto finora, abbandonando la strada dell'autoreferenzialità e delle decisioni assunte unilateralmente. Occorre un percorso di confronto e condivisione delle scelte, tanto più necessario in questo momento di svolta nella storia del nostro sistema educativo.</p>
<p>2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al periodo precedente tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.</p>	<p>Occorre definire strategie e modalità per attuare interventi compensativi di recupero rivolti agli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, a decorrere dal 1 settembre 2020.</p> <p>COMMENTO. Questo comma sembra recepire la nostra proposta di riconoscere agli alunni un credito formativo, che la scuola dovrà assolvere in termini di interventi di recupero, potenziamento nel corso del 2020/21. Riteniamo pertanto che il MI dovrà dotare le scuole delle risorse necessarie per rimodulare i curricula, potenziare il tempo scuola, attivare modalità organizzative per una didattica efficace e inclusiva (articolazione delle attività a gruppi, individualizzazione, classi aperte, potenziamento delle attività laboratoriali). Sarà pertanto necessario un investimento straordinario per confermare, potenziare, stabilizzare gli organici e garantire la piena funzionalità didattica e organizzativa già dal 1 settembre.</p>

<p>3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:</p> <p>a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma precedente e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;</p> <p>b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;</p> <p>c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;</p> <p>d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.</p>	<p><i>Ipotesi ripresa attività didattica entro il 18 maggio con esami in presenza.</i></p> <p>CLASSI INTERMEDIE – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. Per le scuole secondarie saranno rivisti i requisiti di ammissione alla classe successiva, prescindendo dal monte ore minimo di frequenza e tenendo conto della possibilità di successivo recupero degli apprendimenti, del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta</p> <p>COMMENTO. Il provvedimento rispecchia in parte la proposta della FLC di un'ammissione "diffusa" alla classe successiva. Riteniamo che il riferimento al "possibile recupero degli apprendimenti" nell'anno scolastico successivo, non debba tradursi in una "promozione condizionata" secondo la logica dei debiti formativi. Gli studenti, al contrario, penalizzati nel loro percorso scolastico dalla situazione venutasi a creare nella fase dell'emergenza sanitaria, vantano nei confronti della scuola un credito formativo che dovrà tradursi in investimenti straordinari per potenziare e qualificare l'offerta formativa e promuovere il successo scolastico. Spetta comunque ai Consigli di classe commisurare la valutazione al percorso didattico svolto dal singolo alunno e programmare l'anno scolastico 2020-21, tenendo conto delle attività svolte nell'anno scolastico precedente</p> <p>ESAMI DI STATO I CICLO. Si prevede la possibilità di modificare le prove d'esame, riducendone il numero, e di rimodulare le modalità di attribuzione del voto finale.</p> <p>COMMENTO. Condividiamo che le prove debbano essere rimodulate e ridotte, tenendo conto della prolungata sospensione delle attività, della compatibilità con le tempistiche dell'anno scolastico e con la necessità di distanziamento connessa alla situazione epidemiologica.</p> <p>ESAMI DI STATO II CICLO: le Commissioni saranno composte da membri interni all'istituzione scolastica ad eccezione del Presidente.</p> <p>La seconda prova scritta sarà predisposta dalla singola commissione d'esame che dovrà tararla sull'effettivo percorso didattico effettuato dagli studenti nel corso dell'anno scolastico</p>
<p>4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il</p>	<p><i>Ipotesi ripresa attività didattica dopo il 18 maggio o impossibilità di esami in presenza:</i></p>

<p>18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:</p> <p>a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;</p> <p>b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;</p> <p>c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;</p> <p>d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.</p>	<p>In caso di ripresa dell'attività dopo il 18 maggio e di impossibilità di esami in presenza, la valutazione potrà essere fatta con modalità telematiche.</p> <p>L'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione, sarà sostituito con una valutazione finale del consiglio di classe, che tenga conto, tra l'altro, di un elaborato presentato dall'alunno.</p> <p>L'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà costituito da un unico colloquio, di cui verranno stabiliti contenuti, modalità e punteggio, oltre a specifiche previsioni per i candidati esterni-</p> <p>COMMENTO.</p> <p>I Ciclo. L'esame di stato al termine del I ciclo di Istruzione ha un valore formativo e non solo giuridico. Riteniamo, pertanto, necessario un ripensamento del discrimine "18 maggio" e, solo se la situazione epidemiologica non consentirà in nessun modo la ripresa delle attività in presenza, seppur ridotte nei tempi e nelle modalità, si potrà procedere a una valutazione senza esame.</p> <p>II Ciclo. A seguito della sospensione delle lezioni in presenza, non sarebbe possibile svolgere tutte le prove previste dalla normativa vigente, ignorando le condizioni straordinarie in cui si trovano gli studenti. Bene la riduzione delle prove e la previsione di un solo orale. La FLC CGIL, anche su questo tema, ritiene indispensabile il confronto con le OO.SS. prima della definizione delle modalità di conduzione dell'esame, che dovrebbe prevedere la predisposizione di un unico colloquio, stabilendone contenuti, modalità e punteggio e specifiche previsioni per i candidati esterni. Riteniamo che modalità di valutazione e prove di esame telematiche debbano essere previste solo se strettamente necessario per il protrarsi e per la gravità dell'emergenza sanitaria.</p>
<p>5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.</p>	<p>Il Decreto prevede l'adozione di modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali. Riteniamo che sia prerogativa dei consigli di classe definire le soluzioni più opportune</p>
<p>6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti</p>	<p>Per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato, a prescindere dai requisiti minimi relativi alla frequenza previsti dalla normativa, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di</p>

<p>di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.</p>	<p>apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Non è richiesta la partecipazione alle prove Invalsi né ai PCTO per quanto riguarda il II grado, pur confermandone la validità come "materia" oggetto del colloquio COMMENTO. Condividiamo il principio che, date le condizioni, sarebbe inopportuno prevedere regole di ammissione analoghe a quelle applicate in contesti ordinari. Riteniamo che questo possa rappresentare l'avvio di un confronto che porti a superare la logica "quantitativa" della valutazione e a cancellare definitivamente Invalsi e PCTO come elementi di valutazione</p>
<p>7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1</p> <p>La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.</p>	<p>I candidati esterni potranno sostenere gli esami preliminari al termine del periodo emergenziale e le prove d'esame in sessioni straordinarie, secondo le modalità previste per gli "interni".</p>
<p>8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.</p>	<p>COMMENTO. Si conferiscono al MAECI poteri legati alla gestione non solo organizzativa, ma anche didattica dello stato d'emergenza. Il MAECI deve preoccuparsi della tutela della salute e quindi se ci sono le condizioni per poter riprendere attività in modo ordinario o a distanza. Il Ministero dell'Istruzione ha il compito di individuare invece in armonia con il contesto metropolitano le modalità per la conclusione delle attività nelle scuole all'estero</p>
<p>9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di</p>	<p>COMMENTO. Ancora una volta, il Ministero intende mettere in campo interventi "straordinari" senza un piano di investimenti che consenta di attuare un'autentica innovazione</p>



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della conoscenza

<p>spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>didattica, necessaria per uscire dall'emergenza con un potenziale in grado di rispondere ai bisogni formativi dei giovani e alle esigenze di crescita del Paese e per superare le disuguaglianze destinate, viceversa, ad aumentare proprio in conseguenza all'emergenza stessa.</p>
<p>ART. 2 <i>(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)</i></p>	
<p>1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:</p> <p>a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;</p> <p>b) all'adattamento e modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20</p>	<p>Con successivi provvedimenti verranno adottate misure urgenti, anche in deroga alla normativa vigente, per regolamentare la conclusione del corrente anno scolastico e l'avvio del successivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- data inizio lezioni a.s. 20/21, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;- modifica procedure e tempistica immissioni in ruolo, da concludersi entro la data del 15 settembre 2020, utilizzazione/assegnazioni provvisorie, contratti a tempo determinato, anche in deroga ai termini previsti- scuole italiane all'estero: in caso di esaurimento delle graduatorie di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e succ. integrazioni, esclusivamente per l'a.s. 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui al decreto del Ministero degli Affari Esteri 9 agosto 2013, n. 4055 <p>COMMENTO. Occorre prevedere l'adempimento delle scadenze e</p>

<p>agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;</p> <p>c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive integrazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui al decreto del Ministero degli Affari Esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive integrazioni, concernente l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;</p> <p>d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>l'effettuazione di tutte le operazioni di avvio dell'anno scolastico per consentire la piena funzionalità organizzativa e didattica delle scuole dal 1° settembre, compatibilmente con le condizioni di sicurezza connesse alla situazione epidemiologica e per garantire al personale interessato la decorrenza inderogabile dalla stessa data dei provvedimenti di assunzione.</p> <p>Sarebbe impensabile, una volta superata l'emergenza sanitaria, di fronte alla necessità di recuperare il tempo "formativo" perso, ri-avviare l'anno scolastico 20/21 a ranghi ridotti e con pericolosi ritardi.</p> <p>Si ribadisce, pertanto, la necessità di un investimento straordinario per il potenziamento e la stabilizzazione degli organici</p> <p>Per quanto riguarda il sistema delle scuole italiane, dei corsi e dei dottorati all'estero è opportuno, prima di ricorrere ad altre graduatorie, esaurire quelle attualmente esistenti riferite all'ultimo bando (decreti dipartimentali 2020 e 2021 dell'8 gennaio 2018), quindi procedere urgentemente alla definizione di nuovi bandi.</p>
<p>3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro</p>	<p>Si conferma, a seguito dell'emergenza epidemiologica, la necessità di assicurare agli alunni le prestazioni didattiche, ricorrendo a modalità "a distanza" attraverso gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione.</p> <p>I Dirigenti Scolastici e il personale scolastico sono tenuti a svolgere le prestazioni lavorative dovute anche con modalità di lavoro agile.</p> <p>COMMENTO. Sono sospese le attività didattiche</p>

<p>contrattuale e normativo vigente, fermo quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.</p>	<p>in presenza, gli edifici scolastici possono rimanere chiusi, ma la scuola continua a svolgere la sua funzione di presidio di socialità e democrazia, attenendosi alle tutele normative e contrattuali dei lavoratori e avendo come punto di riferimento il diritto allo studio di tutti gli alunni.</p> <p>Stante però il rischio che il periodo di sospensione delle attività in presenza si protragga ancora a lungo, si pone con forza il problema di come regolare la prestazione lavorativa del personale, con particolare riguardo ai carichi di lavoro, alla strumentazione tecnologica utilizzata e al rispetto del diritto alla disconnessione. Questi aspetti relativi al rapporto di lavoro non possono essere gestiti unilateralmente dall'Amministrazione ma necessiterebbero di un'apposita intesa con il sindacato.</p>
<p>4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarli, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.</p>	<p>L'istituzione delle graduatorie provinciali e l'aggiornamento di quelle d'istituto è rinviato al 2020/21 e produrrà effetti dall'anno scolastico successivo. Pertanto la validità delle graduatorie d'istituto vigenti è prorogata di un anno. La finestra per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II fascia e negli elenchi del sostegno viene anticipata al 31 agosto. L'aggiornamento delle GAE viene anticipato al 2020/21, allineandolo all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto.</p> <p>COMMENTO: Il rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie risponde a una situazione di emergenza, tuttavia questa scelta non tiene conto del fatto che in diverse regioni del Paese le scuole esauriscono sistematicamente le graduatorie vigenti e devono ricorrere alle MAD, con procedure che appesantiscono l'azione amministrativa e non garantiscono trasparenza nel reclutamento. Inoltre migliaia di precari e neo laureati che aspettano questo aggiornamento per inserirsi, cambiare provincia o aggiornare i propri titoli vedranno mortificate le proprie aspettative.</p> <p>Il confronto con le organizzazioni sindacali avrebbe potuto garantire scelte ponderate e più efficaci, e forse si sarebbe potuto evitare il rinvio, optando per procedure telematiche semplificate.</p>
<p>5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi</p>	<p>Le attività di verifica che i Dirigenti Tecnici devono effettuare di norma entro il 15 maggio in relazione ai casi di reiterazione del periodo di prova del personale docente ed educativo che ha ricevuto valutazione negativa nell'anno precedente, per quest'anno possono essere rese</p>

<p>dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.</p>	<p>mediante parere consultivo fornito in sede di comitato di valutazione.</p>
<p>6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.</p>	<p>La sospensione di viaggi di istruzione e delle uscite didattiche comunque programmate è ovviamente prorogata fino al termine dell'anno scolastico.</p>
<p>ART. 3 <i>(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)</i></p>	
<p>1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.</p>	<p>Il decreto riduce a 7 giorni i tempi entro i quali il CSPI può rendere il proprio parere relativamente agli atti emanati dal Ministero su cui ha competenza Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.</p> <p>COMMENTO La necessità di accelerare le procedure nella fase dell'emergenza, nasconde la volontà della Ministra di ridurre gli spazi e tempi del confronto, atteggiamento tanto più dannoso nel momento in cui il Paese è chiamato a trovare soluzioni condivise per affrontare la difficile fase dell'emergenza.</p>
<p>2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Al contrario sarebbe necessario definire, fino alla durata del periodo di emergenza sanitaria, delle deroghe alla tempistica ordinaria perché possa essere garantita l'espressione dei pareri del CSPI.</p>
<p>Art. 4 Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego</p>	
<p>1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.</p>	<p>Sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari, ovvero in modalità telematica.</p> <p>COMMENTO. Il ministero dell'istruzione con questo articolo dimostra di voler procedere a bandire il concorso straordinario, sebbene sia ormai evidente che la procedura non potrà produrre assunzioni per settembre. Per noi si tratta di una scelta sbagliata, per questo chiediamo alle forze politiche e parlamentari un confronto aperto nel merito delle scelte più utili</p>

	<p>a garantire le assunzioni senza sacrificare la formazione e la preparazione del personale coinvolto.</p> <p>Come FLC abbiamo presentato delle proposte, a partire dall'avvio di una procedura per titoli per stabilizzare i precari previa formazione abilitante, e ci auguriamo che esse possano essere la base di partenza per un confronto democratico e di merito.</p>
<p>Art. 5 <i>(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)</i></p>	
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.</p>	
<p>Art. 6 <i>(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)</i></p>	
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell' università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.</p>	
<p>2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.</p>	
<p>3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.</p>	
<p>4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di</p>	

<p>abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.</p>	
<p>Art. 7</p> <p>Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</p>	
<p>1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.</p> <p>Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle</p>	<p>a) Sospensione delle procedure elettorali</p> <p>Le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni afam sono sospese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (attualmente fino al 31 luglio 2020).</p> <p><i>Sono organi su base elettiva nelle università il Rettore e il Senato Accademico, mentre gli organi statuari individuati dal Regolamento sull'autonomia delle istituzioni afam (DPR 132/02) che prevedono procedure elettorali sono il direttore, il consiglio accademico, la consulta degli studenti.</i></p> <p><i>Nonostante la norma non sia chiara, appare logico che la medesima sospensione dovrebbe riguardare tutti gli organi e le strutture per le quali gli statuti prevedono che i componenti, in tutto o in parte, siano individuati su base elettiva.</i></p> <p>b) Casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell'incarico da parte del Rettore nelle università o del Direttore nelle istituzioni AFAM (unici organi monocratici) e tale situazione sia intervenuta dopo il 9 aprile 2020, subentra nell'incarico il sostituto individuato dallo statuto. In mancanza subentra il decano dei docenti di prima fascia.</p> <p><i>La norma chiarisce che l'eventuale sostituto, nel caso impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte del direttore, o è una figura (solitamente il vicedirettore) prevista esplicitamente dallo Statuto o non può subentrare. Pertanto, in mancanza di tale figura, subentra il decano dei docenti di I fascia.</i></p>

<p>disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.</p> <p>Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.</p>	<p>c) Deroga alla durata degli organi elettivi</p> <p>Gli organi monocratici (anche in caso di subentro) e collegiali elettivi proseguono nell'incarico per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza in deroga alla durata massima, tre anni, previsto dall'art. 4 comma 2 del DPR 132/03.</p> <p><i>La norma garantisce la neutralità del periodo emergenziale rispetto alla durata degli organi prevista per legge.</i></p> <p>d) Riattivazione delle procedure elettorali</p> <p>Terminata la fase dello stato di emergenza le istituzioni provvedono all'attivazione delle procedure elettorali nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti interni.</p> <p><i>La norma non prevede quali siano le possibili conseguenze nel caso di mancata attivazione delle procedure elettorali nei tempi stabiliti dallo statuto.</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 (Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)</p>	
<p>1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p>	
<p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 9 (Entrata in vigore)</p>	
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	